

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

REGIONE LAZIO

009776 3001082

ASSESSORE REGIONALE

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 11 OTTOBRE 1953

DELIBERAZIONE n. 5660

Oggetto: COMUNE DI ROMA L. 107/52 - VARIANTE

AL PIANO N. 53 "PALUCCI" DELLE ZONE DESTINATE

ALLA EDIFICAZIONE ECONOMICA E POPOLARE LAVORATIVA

|               |             |                 |
|---------------|-------------|-----------------|
| BRUNO         | LANDI       | PRESIDENTE      |
| BRUNO         | LAZZARO     | VICE PRESIDENTE |
| PANIERO       | BENEDETTO   | ASSESSORE       |
| ENCO          | BERNARDI    | "               |
| TEODORO       | CUTOLO      | "               |
| GERARDO       | GAIBISSO    | "               |
| GIULIO CESARE | GALLENZI    | "               |
| RODOLFO       | GIGLI       | "               |
| SEBASTIANO    | MONTALI     | "               |
| CARIBELE      | PANIZZI     | "               |
| GIULIO        | PIETROSANTI | "               |
| ETTORE        | PONTI       | "               |
| PAOLO         | PULCI       | "               |

Sono assenti: Il Presidente LANDI e Assessore GAIBISSO.

COMMISSIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

L'allegato processo  
verbale è pervenuto  
in data :

IL SEGRETARIO



## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n.365;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

RITENUTO che il Comune di Roma è dotato di un piano delle zone destinato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167, all'edilizia economica e popolare, approvato con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici n.3266/64 e modificato con successivi provvedimenti dello stesso Ministro e di questa Regione;

CHE tra le zone incluse nel suddetto piano è compresa, contrassegnata con il n.53, quella denominata Palocco;

CHE, con apposita variante, adottata con deliberazione consiliare 31 luglio 1978, n.3375, il Comune di Roma ha stralciato dal piano delle zone, in attuazione della legge n.167/62 quella parte di tale zona n.53 che risulta, ormai, compromessa dalla edificazione spontanea;

CHE le aree edificate, come sopra sottratte al regime della richiamata legge n.167/62, sono state dal Comune stesso destinate a zona O di P.R.G. (recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontanei) con la variante al P.R.G. adottata con deliberazione consiliare 31 luglio 1978, n.3375/5;

CHE, in relazione alle esigenze poste dai nuclei spontanei confinanti con il piano di zona n.53, il Comune di Roma ha ritenuto necessario provvedere ad una revisione di tale piano - per la parte non interessata dallo stralcio di cui alla citata deliberazione n.3375/78 - tramite apposita variante al piano stesso, che, comportando anche variante al vigente P.R.G., ha sottoposto alla approvazione di questa Regione;

VISTA la deliberazione consiliare 5 maggio 1981, n.899 - divenuta esecutiva a norma e per gli effetti dell'art. 60, 2° comma, della legge 10 febbraio 1953, n.62, e dell'art. 26 della legge regionale 20 dicembre 1978, n.74 - con la quale il suddetto Comune ha adottato tale variante di revisione del piano di zona n.53 "Palocco";

RITENUTO che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti della variante - avvenuta nella forme di legge - non sono state presentate osservazioni, nè opposizioni;

### CONSIDERATO

In merito ai contenuti del piano di zona di cui trattati, che l'esame dei relativi elaborati e degli atti d'ufficio ha consentito di accertare che l'originaria superficie del comprensorio di mq.754.800 è stata ridotta, in virtù dello stralcio operato con la delibera del Consiglio Comunale n.3375/78 a cui si è sopra fatto cenno, a mq.157.837;

CHE il nuovo comprensorio occupa la parte nord-ovest di quello originario;



segue: DELIBERAZIONE n. 5660 del 11.10.73

CHE la soluzione zonizzativa proposta prevede aree residenziali concentrate, in massima parte, sul lato ovest e centralmente, in prossimità di un asse viario principale che attraversa il comprensorio in senso longitudinale, per tutta la sua lunghezza;

CHE la ripartizione territoriale, in termini quantitativi, delle varie destinazioni d'uso previste nel piano appare ammissibile;

CHE la dotazione di aree pubbliche rispetta, in eccesso, i minimi di superficie di cui al D.I. 1 aprile 1963, n.1444;

CONSIDERATO che le cubature residenziali e non residenziali previste nel piano determinano un indice di edificabilità territoriale complessivo di 1 mc/mq, di cui 0,87 mc/mq residenziali e 0,13 mc/mq non residenziali;

CHE da un riscontro con i dati volumetrici dell'originario piano di zona 53, approvato con D.M. 3266/64, è stato rilevato che i nuovi indici territoriali superano quelli dell'originario piano, che risultano di 0,52 mc/mq complessivi e di 0,45 mc/mq per residenze e 0,07 mc/mq per costruzioni non residenziali;

CHE detti indici originari sono stati recepiti dal P.R.G. in uno con i piani di zona relativi, giusta l'art.8 punto 3) delle Norme Tecniche di Attuazione di quello strumento urbanistico e, per questo, la loro modifica costituisce variante al P.R.G.;

CONSIDERATO che la rete viaria prevista, tende a garantire, oltre, ovviamente, l'accessibilità all'area, anche il collegamento con il sistema della viabilità primaria costituito dalla Via del Mare, corrente a nord del comprensorio, e dalla Via C. Colombo, sita a sud dello stesso;

CHE, a tale scopo, il Comune ha previsto due infrastrutture interquartiere il cui tracciato in parte è esistente ed in parte è stato inserito, come ristrutturazione e completamento, nella variante relativa al territorio della XIII<sup>a</sup> Circ.ne;

CHE la prima infrastruttura è rappresentata da un asse trasversale alle due arterie primarie sopra indicate e collegherà il presente piano con altri comprensori residenziali esistenti nella zona, proseguendo a sud fino al limite del territorio comunale;

CHE il secondo asse interquartiere, parallelo alla viabilità principale esistente (Via del Mare - Via C.Colombo), si innesta sul tracciato della Via dei Pescatori, assume la caratteristica di asse interquartiere all'altezza del piano di zona e si inserisce, quindi, nella viabilità primaria di zone residenziali limitrofe consentendo, successivamente, ad est verso Roma, la connessione con le zone del Torrino, Vitinia e Decima INCIS;

CHE, sul piano dei trasporti pubblici, una ulteriore connessione dell'insediamento con la città è rappresentata dalla previsione di una fermata della linea metropolitana Roma-Lido di Ostia, tra quelle esistenti di Acilia e di Santa Antica;

IL PRESIDENTE



CHE il criterio progettuale seguito dal Comune, inoltre, è stato determinato dalla esigenza di operare una integrazione del piano con la limitrofa struttura urbanistica pre esistente, al fine di creare con essa un organismo residenziale caratterizzato da una omogeneità territoriale e dei servizi;

CONSIDERATO che l'impostazione progettuale intesa a conseguire una integrazione del presente piano di zona con il limitrofo nucleo edilizio spontaneamente sorto n. 44 - Madonnetta - non appare, al momento, valutabile in tutti i suoi aspetti, per il fatto che non è noto l'assetto urbanistico di detto nucleo 44 che sarà definito solo in sede di piano particolareggiato, da elaborare da parte del Comune dopo l'approvazione della speciale variante al P.R.G. adottata con la citata delibera consiliare 3372/78;

CHE, pertanto, va segnalata al Comune di Roma la necessità di evidenziare la funzionalità delle previsioni del P.d.Z. venga alterata con le soluzioni urbanistiche, soprattutto viarie, che verranno adottate nel piano particolareggiato relativo al nucleo edilizio 44 citato;

VISTO il voto n.45/4 emesso dalla 1<sup>a</sup> Sezione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale nell'adunanza del 22 ottobre 1982;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio;

#### D E L I B E R A

E' approvata - ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modifiche ed integrazioni - la variante al piano di zona n.53 - Palocco - adottata dal Comune di Roma con la delibera del Consiglio comunale n.899 del 5/5/1981.

Il progetto viene vistato dall'Assessore all'Urbanistica ed Assetto del Territorio in una relazione tecnica contenente anche le previsioni di legge, in un testo di norme tecniche, in un testo riproducente gli elementi catastali delle proprietà, in una planimetria in scala 1:10.000 riproducente le previsioni di P.R.G. e il perimetro del P.Z. e in tre planimetrie, in scala 1:1.000, intestate, rispettivamente, "Planimetria catastale - Zonizzazione", "rete viaria" e "Indicazioni planovolumetriche".

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente: f.to Bruno LAZZARO  
Il Segretario : f.to Saverio GUCCIONE

Per copia conforme all'originale



Il SEGRETARIO  
DELLA GIUNTA REGIONALE



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE** 25 gennaio 1984, n. 820.

Elezioni dei quattro membri del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 9 dello statuto regionale.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto regionale e dell'art. 2 del regolamento del Consiglio, si deve provvedere alla elezione dei quattro membri del collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 77-bis del regolamento del Consiglio sono state presentate le seguenti candidature:

consigliere Ciancarelli Luigi, nato a Rieti il 2 maggio 1949, residente a Rieti, via delle Magnolie, 5;

consigliere Corradi Guerrino, nato ad Albano Laziale (RM) il 6 giugno 1943, residente a Pomezia (RM), via Catullo, 75;

consigliere Pallottini Luigi, nato a Roma il 9 gennaio 1929, domiciliato a Roma, via Mario Turba, 34;

consigliere Alberti Evelina, nata a Roma l'8 dicembre 1942, domiciliata a Roma, via Donatello, 23.

Il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto, facendo presente che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto regionale, si può esprimere una sola preferenza.

Si procede alle operazioni di voto.

(Omissis).

L'esito della votazione è il seguente:  
presenti e votanti, n. 43.

ha riportato voti:

Corradi Guerrino, n. 17;

Ciancarelli Luigi, n. 13;

Pallottini Luigi, n. 9;

Alberti Evelina, n. 4.

Il Presidente proclama eletti membri del collegio dei revisori dei conti i consiglieri Guerrino Corradi, Luigi Ciancarelli, Luigi Pallottini ed Evelina Alberti.

*Il Presidente*  
**MECHELLI**

*I consiglieri segretari*

ANGELETTI - MOLINARI

## ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 11 ottobre 1983, n. 5660.

Comune di Roma. Legge n. 167/62, variante al piano n. 53 «Palocco» delle zone destinate alla edilizia economica e popolare. Approvazione.

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Ritenuto che il comune di Roma è dotato di un piano delle zone destinate, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, all'edilizia economica e popolare, approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3266/64 e modificato con successivi provvedimenti dello stesso Ministro e di questa Regione;

che tra le zone incluse nel suddetto piano è compresa, contrassegnata con il n. 53, quella denominata Palocco;

che, con apposita variante, adottata con deliberazione consiliare 31 luglio 1978, n. 3375, il comune di Roma ha stralciato dal piano delle zone di cui alla legge n. 167/62 quella parte di tale zona n. 53 che risulta, ormai, compromessa dalla edificazione spontanea;

che le aree edificate, come sopra sottratte al regime della richiamata legge n. 167/62, sono state dal comune stesso destinate a zona O di piano regolatore generale (recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontanei) con la variante al piano regolatore generale adottata con deliberazione consiliare 31 luglio 1978, n. 3375;

che, in relazione alle esigenze poste dai nuclei spontanei confinanti con il piano di zona n. 53, il comune di Roma ha ritenuto necessario provvedere ad una revisione di tale piano — per la parte non interessata dallo stralcio di cui alla citata deliberazione n. 3375/78 — tramite apposita variante al piano stesso, che, comportando anche variante al vigente piano regolatore generale, ha sottoposto alla approvazione di questa Regione;

Vista la deliberazione consiliare 5 maggio 1981, n. 899 — divenuta esecutiva a norma e per gli effetti dell'art. 60, 2° comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e dell'art. 26 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74 — con la quale il suddetto comune ha adottato tale variante di revisione del piano di zona n. 53 «Palocco»;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti della variante — avvenuta nella forma di legge — non sono state presentate osservazioni, nè opposizioni;

Considerato:

in merito ai contenuti del piano di zona di cui trattasi, che l'esame dei relativi elaborati e degli atti d'ufficio ha consentito di accertare che l'originaria superficie del comprensorio di mq. 754.800 è stata ridotta, in virtù dello stralcio operato con la delibera del consiglio comunale n. 3375/78 a cui si è sopra fatto cenno a mq. 157.837;

che il nuovo comprensorio occupa la parte nord-ovest di quello originario;

che la soluzione zonizzativa proposta prevede aree residenziali concentrate, in massima parte, sul lato ovest e centralmente, in prossimità di un asse viario principale che attraversa il comprensorio in senso longitudinale, per tutta la sua lunghezza;

che la ripartizione territoriale, in termini quantitativi, delle varie destinazioni d'uso previste nel piano appare ammissibile;

che la dotazione di aree pubbliche rispetta, in eccesso, i minimi di superficie di cui al decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1444;

considerato che le cubature residenziali e non residenziali previste nel piano determinano un indice di edificabilità territoriale complessivo di 1 mc/mq. di cui 0,87 mc/mq residenziali e 0,13 mc/mq non residenziali;

che da un riscontro con i dati volumetrici dell'originario piano di zona 53, approvato con decreto ministeriale 3266/64, è stato rilevato che i nuovi indici territoriali superano quelli dell'originario piano, che risultano di 0,52 mc/mq complessivi e di 0,45 mc/mq per residenze e 0,07 mc/mq per costruzioni non residenziali;

che detti indici originari sono stati recepiti dal piano regolatore generale in uno con i piani di zona relativi, giusto l'art. 8 punto 3) delle norme tecniche di attuazione di quello strumento urbanistico e, per questo, la loro modifica costituisce variante al piano regolatore generale;

Considerato che la rete viaria prevista, tende a garantire, oltre, ovviamente, l'accessibilità all'area, anche il collegamento con il sistema della viabilità primaria costituito dalla via del Mare, corrente a nord del comprensorio, e dalla via C. Colombo, sita a sud dello stesso;

che, a tale scopo, il comune ha previsto due infrastrutture interquartiere il cui tracciato in parte è esistente ed in parte è stato inserito, come ristrutturazione e completamento, nella variante relativa al territorio della XIII circoscrizione;

che la prima infrastruttura è rappresentata da un asse trasversale alle due arterie primarie sopra indicate e collegherà il presente piano con altri comprensori residenziali esistenti nella zona, proseguendo a sud fino al limite del territorio comunale;

che il secondo asse interquartiere, parallelo alla viabilità principale esistente (via del Mare - via C. Colombo), si innesta sul tracciato della via dei Pescatori, assume la caratteristica di asse interquartiere all'altezza del piano di zona e si inserisce, quindi, nella viabilità primaria di zone residenziali limitrofe consentendo, successivamente, ad est verso Roma, la connessione con le zone del Torrino, Vitinia e Decima INCIS;

che, sul piano dei trasporti pubblici, una ulteriore connessione dell'insediamento con la città è rappresentata dalla previsione di una fermata della linea metropolitana Roma-Lido di Ostia, tra quelle esistenti di Acilia e di Ostia Antica;

che il criterio progettuale seguito dal comune, inoltre, è stato determinato dalla esigenza di operare una integrazione del piano con la limitrofa struttura urbanistica pre esistente, al fine di creare con essa un organismo residenziale caratterizzato da una omogeneità territoriale e dei servizi;

Considerato che l'impostazione progettuale intesa a conseguire una integrazione del presente piano di zona con il limitrofo nucleo edilizio spontaneamente sorto n. 44 — Madonnetta — non appare, al momento, valutabile (in tutti i suoi aspetti, per il fatto che non è noto l'assetto urbanistico di detto nucleo 44 che sarà

definito solo in sede di piano particolareggiato, da redigere da parte del comune dopo l'approvazione della speciale variante al piano regolatore generale adottata con la citata delibera consiliare 3372/78;

che, pertanto, va segnalata al comune di Roma la necessità di evitare che la funzionalità delle previsioni del piano di zona venga alterata con le soluzioni urbanistiche, soprattutto viarie, che verranno adottate nel piano particolareggiato relativo al nucleo edilizio 44 citato;

Visto il voto n. 45/4 emesso dalla 1ª sezione del comitato tecnico consultivo regionale nell'adunanza del 22 ottobre 1982;

Su proposta dell'Assessore all'urbanistica ed all'assetto del territorio;

Delibera:

E' approvata — ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni — la variante al piano di zona n. 53 — Palocco — adottata dal comune di Roma con la delibera del consiglio comunale n. 899 del 5 maggio 1981.

Il progetto viene vistato dall'Assessore all'urbanistica ed assetto del territorio in una relazione tecnica contenente anche le previsioni di spesa in un testo di norme tecniche, in un testo riproducente gli elenchi catastali delle proprietà, in una planimetria in scala 1 : 10.000 riproducente le previsioni di piano regolatore generale e il perimetro del piano di zona e in tre planimetrie, in scala 1 : 1000, intestate, rispettivamente, « planimetria catastale - zonizzazione », « rete viaria » e « indicazioni planovolumetriche ».

La presente delibera sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

*Il vice Presidente*  
LAZZARO

*La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 9 novembre 1983, verbale 614/315.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 1983, n. 5663.

Comune di Genazzano. Regolamento edilizio. Approvazione.

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che detta norme per l'edificabilità dei suoli;

Visto l'art. 6 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8, concernente l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia urbanistica ed assetto del territorio;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Genazzano (Roma) n. 48, del 24 marzo 1980 vistata dalla sezione di controllo sugli atti degli enti locali della pro-